

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126
DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104
“MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA”
(G.U. N.253 DEL 13/10/20)

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 15/8/20

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 14/10/20

SPECIALE CONVERSIONE DECRETO “AGOSTO”

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo Prevista una indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Accedono all'indennità anche i seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza"). Le indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda.		Art. 9 Confermato
Soggetti	Requisiti	
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro	Nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI	
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro	Nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI	
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro	Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo	
Lavoratori intermittenti	Se hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 17/3/20	
Lavoratori autonomi	Privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso l'1/1/19 e il 29/2/20 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 17/3/20 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile	

Special Assist

Incaricati alle vendite a domicilio	Se con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17/3/20 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
I soggetti di cui sopra non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; • titolari di pensione. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. n. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a € 1000; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai € 35.000. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a € 1.000: • titolarità tra il 1/1/19 e il 17/3/20 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; • assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.	
Indennità per i lavoratori marittimi Un'indennità di € 600 per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 è riconosciuta ai lavoratori marittimi di cui: • all'art. 115 del Codice della Navigazione; • all'art. 17, co. 2, della legge n. 856/1986. Possono fruire dell'indennità i suddetti soggetti a condizione che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: • abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente tra il 1/1/19 e il 17/3/20; • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; • non siano titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione al 15/8/20. L'indennità, che è erogata dall'INPS dietro presentazione della domanda, nel limite di spesa complessivo di € 26.400.000 per il 2020, non concorre alla formazione del reddito.	<i>Art. 10 Confermato</i>
Indennità per i lavoratori sportivi Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di € 90 milioni per l'anno 2020, un'indennità pari a € 600, che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione già attivi al 23/2/20, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, presso: • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);	<i>Art. 12 Confermato</i>

Special Assist

le società e associazioni sportive dilettantistiche.	
Esclusioni – L'emolumento non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni sopra indicate sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Automatismo - Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 del D.L. n. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020. Disposizioni attuative - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione e definiti i criteri di gestione delle risorse, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.	
Professionisti - indennità per il reddito di ultima istanza – erogati € 1.000 in via automatica per il mese di maggio Ai professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno già beneficiato dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29/5/20 a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza", verrà automaticamente erogata per il mese di maggio l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 e 78 del D.L. n. 34/2020, di sostegno al reddito; il relativo importo è aumentato da € 600 a € 1000. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, i quali non hanno già beneficiato dell'indennità di € 600 di cui al D.M. 29/5/20, ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mese di maggio, si applicano le disposizioni del D.M. 29/5/20; per questi ultimi soggetti rileva la cessazione dell'attività nel periodo compreso tra il 23/2/20 e il 31/5/20 (piuttosto che il 30/4/20). Per tali soggetti le domande per l'accesso all'indennità devono essere presentate entro e non oltre il 30° giorno successivo al 15/8/20. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di € 530.000.000 per l'anno 2020.	<i>Art. 13 Confermato</i>
Lampedusa e Linosa – sospesi gli adempimenti tributari e contributivi Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21/12/20 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Detti soggetti possono, inoltre, avvalersi della facoltà di versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 rateizzandolo fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importi a decorrere dal 1/1/21, come previsto dal successivo art. 97 del decreto-legge. La disposizione costituisce la trasposizione dell'art. 4, co. 1, del D.L. n. 111/2020, di cui il D.L. n. 104 dispone l'abrogazione.	<i>Art. 42 bis Comma 1 Nuovo</i>
Niente sanzioni per chi sbaglia a calcolare l'esonero Irap Come noto, l'art. 24 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito che le imprese con ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), o i lavoratori autonomi con compensi di cui all'art. 54, co. 1, del TUIR, non superiori a 250.000.000 euro (riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/20) non sono tenuti a versare:	<i>Art. 42 bis Comma 5 Nuovo</i>

Special Assist

- il saldo dell'Irap relativa al 2019 (periodo di imposta in corso al 31/12/19); resta fermo che per detti soggetti resta dovuto l'acconto per il 2019; - la 1° rata di acconto dell'Irap relativa al 2020 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/19), nella misura del: ✓ 40% per la generalità dei soggetti previsto dall'art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 435/2001; ✓ 50% per i soggetti ISA previsto dall'art. 58 del D.L. n. 124/2019; l'importo del versamento della 1° rata di acconto così determinata è, inoltre, escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. L'abbuono non riguarda le imprese di assicurazione, la P.A., nonché gli intermediari finanziari, le holding industriali e commerciali e soggetti assimilati di cui all'art. 162-bis del Tuir. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione l'agevolazione è fruibile nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». È stato ora stabilito che in caso di errore, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla suddetta comunicazione della Commissione europea, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30/11/20 senza applicazioni di sanzioni né interessi.	
Terreni agricoli destinati all'imboschimento – imposta di registro ridotta per l'acquisto Fino al 31/12/20, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'art. 1, co. 1, capoverso 3, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, è ridotta all'1% per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento; l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa nell'atto di acquisto in cui l'acquirente deve, altresì, dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni il vincolo di destinazione d'uso decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta.	Art. 51 Commi da 1-ter a 1-septies <i>Nuovo</i>
Superbonus 110% - modifiche alla disciplina Sono state apportate modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, che ha introdotto il cd. Superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, è stato stabilito che: - per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva; - al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'art. 9-bis del D.P.R. n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi; - nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo spetta per l'importo	Art. 51, commi 3- quater e 3- quinqies, Art. 57 bis Art. 80, co. 6, <i>Nuovo</i>

Special Assist

eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; • i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus sostenute entro il 31/12/20, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016 e di cui al D.L. 39/2009. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive; • gli incentivi in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici sono estesi anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.	
Incentivi alla ristorazione Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 14/10/20 con codice ATECO prevalente: • 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); • 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole); • 56.21.00 (catering per eventi, banqueting); • 56.29.10 (mense); • 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); • 55.10.00 (alberghi), limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo; per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il contributo spetta, anche in assenza del requisito della riduzione di fatturato ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dall'1/1/19. Per ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate con D.M. attuativo. Il contributo: • è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (deduzione interessi passivi soggetti Irpef) e 109, comma 5 (deduzione delle spese generali) del Tuir; • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap; • è alternativo al contributo concedibile ai sensi dell'art. 59.	Art. 58 <i>Modificato</i>
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici Previsto un contributo a fondo perduto per gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei	Art. 59 <i>Confermato</i>

Special Assist

residenti negli stessi comuni; b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni. L'ammontare del contributo è determinato applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019: a) 15% - soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/20; b) 10% - soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/20; c) 5% - soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/20. Il contributo è riconosciuto, comunque, per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono, inoltre, riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1/7/19 nelle zone A dei comuni. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all'art. 58 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.	
Soggetti che non adottano gli IAS – ammortamento in bilancio facoltativo I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15/8/20 possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al CE dell'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Le ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, devono essere indicate in nota integrativa indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Per i soggetti che si avvalgono della suddetta facoltà, a prescindere dall'imputazione al conto economico, è ammessa la deduzione della quota di ammortamento non effettuata in bilancio: • ai fini delle imposte sui redditi, con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del Tuir;	Art. 60 Commi 7-bis – 7- quinquies Nuovo

Special Assist

ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap di cui agli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del D.lgs. n. 446/1997, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli. La disposizione, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del MEF.	
Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. n. 34/2020 – estensione ambito soggettivo I soggetti che non hanno presentato domanda per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni: - colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, - classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14/6/93; - non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30/6/20; possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione delle istanze. Entro 15 giorni, infatti, l'Agenzia delle entrate riavvierà, a tal fine la procedura, definendone le modalità attuative. Ricordiamo che possono ottenere il contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 le imprese, i lavoratori autonomi, i titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir con ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all'art. 54, co. 1, del Tuir non superiori a 5.000.000 euro nel 2019 (periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/20). Il contributo non spetta, in ogni caso, a: - soggetti la cui attività è cessata alla data di presentazione dell'istanza; - enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; - intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir; - soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27 e 38 del D.L. n. 18/2020, ossia: ✓ liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23/2/20, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; ✓ lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione; - lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.	<i>Art. 60, commi 7-sexies e 7-octies</i> <i>Nuovo</i>
Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del D.L. n. 34/2020, possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/6/14 (aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31/12/19, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al	<i>Art. 62</i> <i>Confermato</i>

Special Assist

momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.	
Superbonus 110% - semplificazione dei procedimenti assemblee condominiali È stato stabilito che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione: • degli interventi di riqualificazione energetica e antisismici per i quali l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede gli incentivi fiscali; • degli eventuali finanziamenti finalizzati a tali interventi; • dell'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121; sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio. È stato, inoltre, stabilito che, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.	Art. 63 <i>Nuovo</i>
Fondo di garanzia PMI – estensione ambito soggettivo garanzia 100% su prestiti fino a 30.000 La garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31/12/20, dall'art. 13, co. 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020, è stata estesa a tutte le persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative", piuttosto che, come previsto in origine dal D.L. n. 23/2020, ai soli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Ricordiamo che l'art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020 consente, sino al 31/12/20, l'accesso gratuito e automatico al Fondo di garanzia PMI, con copertura del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni e di importo fino a 30.000 euro concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché di associazioni professionali e società tra professionisti, nonché persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative".	Art. 64, comma 1-bis <i>Nuovo</i>
Garanzia SACE – esteso l'ambito soggettivo Sono ammissibili alla garanzia SACE di cui all'art. 1 del D.L. n. 23/2020 anche le imprese che: • sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis L.F.; • hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F.; • hanno presentato un piano ai sensi dell'art. 67 L.F.; a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art. 47 bis, par. 6, comma 1, lett. a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.	Art. 64, comma 1-ter <i>Nuovo</i>

Special Assist

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria.	
Fondo di garanzia PMI – estensione dell’ambito soggettivo della garanzia al 100% a tutti gli enti non commerciali Sono state apportate modifiche all’art. 13, co. 12-bis del D.L. n. 23/2020 - che destina, fino al 31/12/20, fino a 100 milioni euro del Fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro di durata decennale. In particolare, è stato stabilito che le risorse in questione sono destinate per le operazioni di garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In precedenza, la garanzia era limitata agli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.	Art. 64, comma 3 Nuovo
Fondo di garanzia PMI – estensione dell’ambito soggettivo della garanzia al 100% Le garanzie del Fondo di garanzia PMI previste dall’art. 13 del D.L. n. 23/2020 si applicano anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino gli altri requisiti previsti dalla disciplina all’art. 13, comma 1, lett. da g-bis) a g-quater.	Art. 64, comma 3-bis Nuovo
Fondo di garanzia per le PMI – definizione dei criteri di calcolo della dimensione aziendale per l'accesso alla garanzia In base a quanto previsto dall’art. 13 del D.L. n. 23/2020 sono ammesse alla garanzia al 100% del fondo prevista le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. È stato ora stabilito che la determinazione di tale parametro deve avvenire in base alle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.	Art. 64 bis Nuovo
Debiti verso intermediari finanziari – prorogata ancora la moratoria per le PMI La moratoria straordinaria per le esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, già prevista fino al 30/9/20 dall’art. 56 del D.L. n. 18/2020 è ulteriormente differita al 31/1/21 . Pertanto, le microimprese, le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6/5/03 che hanno sede in Italia potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario: • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/2/20 o, se successivi, a quella del 17/3/20, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31/1/21; • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31/1/21 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31/1/21 alle medesime condizioni; • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31/1/21 è sospeso fino al 31/1/21 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.	Art. 65 Confermato

Special Assist

Per le imprese già ammesse, al 15/8/20, alle misure di sostegno finanziario la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al finanziatore entro il 30/9/20. Le imprese che al 15/8/20 hanno esposizioni che non sono ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario possono essere ammesse, entro il 31/12/20, alle misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.	
Novità per i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) aveva portato l'entità degli investimenti detassati da € 30mila a 150mila all'anno e da 150mila a 1,5 milioni complessivi. Lo strumento è stato ulteriormente potenziato dal presente decreto aumentando il limite di investimento annuale in tali Piani da € 150mila a 300mila. Confermato, invece, il tetto complessivo di € 1,5 milioni	<i>Art. 68 Confermato</i>
Assemblee societarie - svolgimento in modalità semplificata fino al 15/10 Le modalità di svolgimento semplificato delle assemblee ordinarie o straordinarie previste dall'art. 106, commi da 2 a 6, del D.L. n. 18/2020, per S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., cooperative e mutue assicuratrici, sono prorogate dal 31/7/20 al 15/10/20.	<i>Art. 71, co. 1 Confermato</i>
Per le assemblee ordinarie e straordinarie convocate entro il 15/10/20 possono essere applicate le seguenti semplificazioni. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le S.p.A., le S.a.p.A., le S.r.l., e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere: • l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie; • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le S.r.l. possono, inoltre, consentire, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Società quotate - Le S.p.A. quotate, nonché le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono: • designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 (si tratta del soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno), anche ove lo statuto disponga diversamente; • prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe. Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici – possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998. Banche società e mutue - possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Associazioni e fondazioni - le nuove disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'art. 104, comma 1, del codice del terzo settore di cui al D.lgs. n. 117/2017. Si tratta di associazioni e fondazioni diverse da Onlus di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.	

Special Assist

Trasformazione in crediti d'imposta di DTA relative a perdite ed eccedenze ACE – modifiche alla disciplina Sono state apportate modifiche alla disciplina che consente la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate – DTA che derivano da perdite e ACE eccedente, in caso di cessione di crediti deteriorati, di cui all'art. 55 del D.L. n. 18/2020. In particolare: • è stata chiarita la modalità di calcolo del valore nominale dei crediti ceduti, nel caso rapporti tra società non controllate; in tal caso per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito; • è stato specificato che la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate decorre dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati; • sono state delineate le modalità di applicazione della disciplina nel caso di consolidato nazionale, trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società di persone; • è stato chiarito che l'agevolazione è fruibile una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti (anche in caso di più cessioni).	Art. 72 Commi 1-ter <i>Nuovo</i>
Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso Le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, sono esenti dall'applicazione dell'IVA, laddove il committente delle prestazioni sia un consorzio che partecipa al gruppo IVA. L'esenzione si applica nel rispetto delle condizioni dell'art. 10, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale sono esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. A tal fine, è stato stabilito che la verifica di tale condizione deve essere effettuata in base alla percentuale determinata: a) in capo al consorzio, per ognuno degli anni antecedenti al 1° anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento; b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento. c) la nuova disposizione è espressamente qualificata come disposizione di interpretazione autentica e, pertanto, si applica retroattivamente ai rapporti non definiti.	Art. 72 bis <i>Nuovo</i>
Misure urgenti per il settore turistico Accedono al credito d'imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (art. 28 del D.L. n. 34/2020) anche le strutture termali. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con	Art. 77, comma 1 <i>Modificato</i>

Special Assist

riferimento, oltre ai mesi di marzo, aprile e maggio, anche al mese di giugno. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il periodo da prendere in considerazione comprende, oltre ai mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.	
Tax credit vacanze – modalità di pagamento del servizio Al fine di usufruire del tax credit vacanze, il credito d'imposta per le spese sostenute per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast è stato stabilito che il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.	Art. 77, comma 1, lett. b-ter) <i>Nuovo</i>
Garanzia SACE su finanziamenti delle grandi imprese – modalità operative È stato stabilito che l'operatività sul conto corrente dedicato su cui saranno accreditati i finanziamenti è condizionata all'indicazione, nella richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".	Art. 77, comma 2-bis, <i>Nuovo</i>
IMU – esenzione dalla 2° rata 2020 per gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo La 2° rata IMU per il 2020 non è dovuta relativamente ai seguenti immobili: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B & B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'art. 177 del D.L. n. 34/2020; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-dub e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (tra le condizioni previste dalla comunicazione vi è che l'agevolazione non deve superare € 800.000 per impresa). Per i soli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, di cui alla precedente lettera d),	Art. 78 <i>Modificato</i>

Special Assist

L'IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022. L'efficacia di tale ulteriore agevolazione è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.	
IMU e altri tributi locali – imprese agricole – estensione agevolazioni Attraverso l'introduzione di alcune disposizioni espressamente qualificate come di interpretazione autentica – e, pertanto, con applicazione retroattiva - sono state estese alcune agevolazioni Imu per il settore agricolo. In particolare, è stato stabilito che: • ai fini IMU l'equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola – introdotta dall'art. 1, co. 705 della legge n. 145/2018 – si applica anche per periodi di imposta precedenti al 2019; • nelle agevolazioni tributarie previste dall'art. 9, co. 1, del D.lgs. n. 228/2001 in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole – secondo cui ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche - sono comprese anche quelle relative ai tributi locali; • le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.	Art. 78 bis <i>Nuovo</i>
Agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014 è riconosciuto, nella misura del 65%, per i 2 periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31/12/19. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al l'art. 10. co. 3 del D.L. n. 83/2014. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture di cui all'art. 3 della legge n. 323/2000, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.	Art. 79 <i>Confermato</i>
Spese di pubblicità a favore di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche – previsto un credito d'imposta (oltre alla deducibilità) Per il 2020, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1/7/20 al 31/12/20, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, non inferiore a € 10.000, nei confronti di: • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche; • società sportive professionistiche; • società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici; • e che svolgono attività sportiva giovanile; che abbiano avuto nel 2019, ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, prodotti in	Art. 81 <i>Modificato</i>

Special Assist

Italia, almeno pari a 150.000 e fino a un massimo di 15.000.000.

Non rientrano nell'agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime semplificato previsto dalla legge n. 398/1991, le quali, oltre a adempimenti semplificati, determinano il reddito applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- spetta se i pagamenti sono effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art.23 del D.lgs. n. 241/1997;
- è concesso ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) «de minimis».

Un DPCM stabilirà le ulteriori modalità e i criteri di attuazione dell'agevolazione.

Il corrispettivo sostenuto per le campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Tale qualificazione consente di dedurre dette spese nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, ossia deducibilità immediata dell'intero importo imputato in bilancio.

Per l'agevolazione è previsto un tetto di spesa di € 90.000.000; nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale del 5% del totale delle risorse annue.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Per effetto del combinato disposto della norma e del decreto legge "Rilancio" (articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020) i contribuenti potranno alternativamente scegliere una delle seguenti opzioni per il pagamento di tributi (IVA, ritenute dei lavoratori dipendenti e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali), contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti nel periodo marzo-maggio 2020, con requisiti della sede legale o operativa nella "zona rossa" oppure della soglia del volume di ricavi/compensi e del fatturato.

In nessun caso, devono essere applicati sanzioni ed interessi. Le somme già versate non possono essere rimborsate.

Opzioni	
Possibilità del decreto "Rilancio"	Possibilità del D.L. "Agosto"
Effettuare il versamento degli importi sospesi in unica soluzione entro il 16/9/20 o, in forma rateale (al massimo in 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16 settembre)	Versare alla data del 16/9/20 soltanto il 50% dei tributi/contributi sospesi, in unica soluzione o in forma rateizzata (mantenendo la rateizzazione in un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16/9/20). Versare il restante 50% dei tributi sospesi entro il 16/1/21 in unica soluzione o in forma rateizzata (al massimo 24 rate, con versamento della prima rata

Art. 97
Confermato

Special Assist

entro il 16/1/21).	
Due per mille per associazioni culturali Per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il 2 per 1.000 dell'Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con DPCM saranno stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto sono, inoltre, stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali, nonché le ulteriori disposizioni applicative.	Art. 97 bis <i>Nuovo</i>
Proroga 2° acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti ISA I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze potranno versare entro il 30/4/21 la 2° o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020 (successivo a quello in corso al 31/12/19), a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio di cui all'art. 27, comma 1, del DL n. 98 del 2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della n. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.	Art. 98 <i>Confermato</i>
Soggetti ISA - proroga dei versamenti da dichiarazione I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti dovuti nel termine stabilito dal DPCM, possono regolarizzare detti versamenti, senza sanzioni, entro il 30/10/20, con la maggiorazione dello 0,8%. Si tratta dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'Irap, in scadenza il 30/6 che il DPCM aveva differito al 20/7/20.	Art. 98 bis <i>Nuovo</i>
Proroga riscossione coattiva Proroga al 15/10/20 della sospensione introdotta dall'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17/3/20, n. 18) dei termini dei versamenti derivanti da: • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; • atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali; • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, co. 792, della Legge di Bilancio	Art. 99 <i>Confermato</i>

Special Assist

2020 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.	
Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole – limite quantitativo all’agevolazione Non è più vincolata all’autorizzazione della Commissione europea la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole prevista dall’art. 136-bis del D.L. n. 34/2020 ma è soggetta ai limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. In sostanza, l’agevolazione per le cooperative agricole: • non deve superare 800.000 per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere); • non può essere concessa a imprese che, al 31/12/19, si trovavano già in difficoltà; • è concessa entro e non oltre il 31/12/20 (per le agevolazioni fiscali, tale termine non si applica e l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020); • nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare € 100.000 per impresa; • gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. È bene ricordare in cosa consiste la rivalutazione dei beni prevista dal citato art. 136-bis. La disposizione consente alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c., di rivalutare i beni mobili e immobili alle condizioni previste per la rivalutazione dei beni d’impresa dell’art. 1 della legge n. 160/2019, potendo però, in luogo del pagamento delle imposte sostitutive - per l’affrancamento della riserva da rivalutazione (10%) e per il riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni (12% e 10%) - utilizzare le perdite pregresse fino al 70% del loro ammontare. La rivalutazione riguarda i beni presenti nel bilancio del periodo d’imposta in corso al 31/12/18, e può essere effettuata solo nel bilancio del periodo d’imposta successivo (2019). Le perdite utilizzate non potranno più essere portate in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84 del TUIR. L’agevolazione potrà, dunque, essere fruita nei predetti limiti imposti dall’UE.	Art. 106 Confermato
Proroga del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente Passa al 31/10/20 il termine per il versamento dell’imposta di bollo per i veicoli concessi in locazione a lungo termine (oltre 12 mesi) e senza conducente. Entro il 31/10/20 si dovrà effettuare il pagamento del bollo auto relativo ai primi 9 mesi dell’anno.	Art. 107 Confermato
IMU – criteri di applicazione della maggiorazione per gli immobili non esenti La maggiorazione all’IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l’hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08%. È bene ricordare che l'aliquota di base IMU è fissata allo 0,86% e può essere modificata dai comuni a determinate condizioni. In particolare, con deliberazione del consiglio comunale, i comuni	Art. 108 Confermato

Special Assist

possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. È stato ora precisato che all'aliquota così determinata (0,86% aumentata eventualmente fino all'1,06%) i comuni, per gli immobili sopra menzionati, possono applicare la maggiorazione fino allo 0,08%.	
Proroga esonero TOSAP e COSAP Passa al 31/12/20 il termine per l'esonero (applicabile dall'1/1/20) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Fino al 31/12/20, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, fino al 15/10/20 (piuttosto che il 30/4/20), dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 507/1993, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446/1997.	Art. 109 Modificato
Rivalutazione dei beni d'impresa – nuova possibilità a condizioni ancora più vantaggiose Le imprese possono rivalutare i beni e le partecipazioni di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2020. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31/12/19, se approvato successivamente al 14/10/20, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. È possibili rivalutare i beni anche solo dal punto di vista contabile. L'eventuale riconoscimento fiscale dei maggiori valori è legato all'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali del 3%. Il maggior valore fiscale dei beni è riconosciuto già dal periodo d'imposta successivo. È possibile rivalutare anche solo singoli beni; non è previsto l'obbligo di rivalutare i beni per categorie omogenee. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo: • 1° rata – 30/6/21 termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; • 2° rata – 30/6/22 termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo; • 3° rata – 30/6/23 termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2° periodo d'imposta successivo. Gli importi da versare possono essere compensati in F24.	Art. 110 Modificato

Special Assist

Limite welfare aziendale - anno 2020 Elevato a € 516,46, per il periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, co. 3, del Tuir.	<i>Art. 112 Confermato</i>
Procedure amichevoli – l'istanza all'Agenzia non può essere presentata se la sentenza è passata in giudicato L'istanza all'Agenzia delle entrate di apertura di procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti di altri Stati UE non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. È stata così, modificata la disposizione del D.lgs. n. 49/2020, che invece inibiva la presentazione dell'istanza già qualora fosse intervenuta una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente. È bene ricordare che è possibile presentare istanza per le procedure amichevoli per la risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti di altri Stati UE che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e della Convenzione 90/436/CEE, del 23/7/90, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.	<i>Art. 113 Confermato</i>